Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 280

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 9 dicembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI TELEF. 5 -139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA TELEF. 8 - 33 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-2); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 280 DEL 9 DICEMBRE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 84: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5% (ex 4%), di scadenza 15 settembre 1951, delle dodici serie (dalla B 1 alla B 12) emesse in base al regio decreto-legge 27 giugno 1943, n. 559, ai quali sono stati assegnati premi nelle estrazioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª eseguite nel giorno 7 dicembre 1946.

(4137)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 85: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Elenco dei titoli rappresentanti obbligazioni 4,50% « Istituto per la Ricostruzione Industriale » estratti il 2 dicembre 1946.

(4138)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 86: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Sorteggio per l'assegnazione alle obbligazioni serie speciale 4,50% « Elettrificazione ferrovie dello Stato » (1ª e 2ª emissione) di 2000 carte ferroviarie di libera circolazione nonchè estrazione, per il rimborso, di titoli rappresentanti le sovraindicate obbligazioni, estratte il 2 e 3 dicembre 1946.

(4139)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 378.

Dichiarazione formale dei fini delle confraternite di Santa Croce, in Seneghe (Cagliari) e del Rosario, in San Vero Millis (Cagliari).

N. 378. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini delle confraternite di Santa Croce, in Seneghe (Cagliari) e del Rosario, in San Vero Millis (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 ottobre 1946, n. 379.

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una donazione.

N. 379. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Milano viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 80.000 nominali, in titoli di Rendita italiana 5 %, disposta in suo favore dal ten. colonnello gr. uff. Alessandro Gorini, per conto della signora Ida Sovardi ved. Limito, con atto pubblico in data 25 ottobre 1943, per l'istituzione di due borse di studio annuali dell'importo di L. 2000 ciascuna, da intitolarsi al nome del « dott. Carlo Cesare Limito » e da conferirsi a figli di mutilati od invalidi di guerra, appartenenti al comune di Milano, iscritti alla Facoltà di medicina e chirurgia e meritevoli per profitto, condotta e condizioni economiche.

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1946

DECRETO MINISTERIALE 1º ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90 con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica ed edile di Cremona, Crema, Soresina, Casalbuttano, Castelleone, Pizzighettone, Soncino, Vescovato, Casalmaggiore che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Roma, addì 1° ottobre 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, *foglio n.* 261. — BOUSQUET

(3995)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90 con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dalla industria metalmeccanica, edile e della carta di Sora, Fontana Liri, Colle San Magno, Arpino, Isola Liri, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Roma, addì 1° ottobre 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, *foglio n.* 240. — BOUSQUET

(3996)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Bergamo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90 con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica, edile ed estrattiva della provincia di Bergamo, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;
5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;
6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;
7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;
8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949:
9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Roma, addì 1° ottobre 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, *foglio n.* 242. — BOUSQUET

(3997)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Treviso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90 con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dell'industria appartenenti alle categorie della metalmeccanica ed edili di Treviso, Asolo, Castelfranco, Conegliano, Montebelluna, Oderzo, Valdobbiadene, Vittorio Veneto che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:
1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;
2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;
3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;
4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;
5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;
6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;
7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;
8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;
9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Roma, addì 1° ottobre 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, *foglio n.* 241. — BOUSQUET

(3998)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1946.

Proroga della gestione straordinaria dell'Ente nazionale case di riposo per gli anziani del lavoro, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Ente nazionale case di riposo per gli anziani del lavoro, approvato con regio decreto 24 marzo 1938, n. 483;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382 e con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 335;

Visti i propri decreti 10 aprile e 26 giugno 1946, relativi alla nomina ed alla conferma del dott. Mario Poggi quale commissario dell'Ente suddetto;

Ritenuta la necessità di prorogare i poteri del suddetto commissario;

Decreta:

Il dott. Mario Poggi è confermato, fino al 31 dicembre 1946, commissario per la gestione straordinaria dell'Ente nazionale case di riposo per gli anziani del lavoro, con sede in Roma.

Roma, addì 29 novembre 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

(4089)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 30 novembre 1946.

Norme per l'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 342, sulla disciplina del settore lattiero-caseario.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il regio decreto 22 aprile 1943, n. 245, sul coordinamento delle norme penali relative alla disciplina dei consumi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 193, recante sanzioni relative alla disciplina dei consumi, del commercio e del conferimento dei prodotti agricoli soggetti a vincolo;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, concernente la soppressione del Ministero dell'alimentazione e l'istituzione di un Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 342, sulla disciplina del settore lattiero-caseario;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 ottobre 1946, concernente l'incarico all'on. dottor Salvatore Aldisio di reggere l'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare le norme di attuazione del decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 342;

Decreta:

Art. 1.

La produzione dei formaggi grana, sbrinz, emmenthal, groviera, fontina e del mascarpone è vietata dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 marzo 1947.

Tuttavia nei casi di assoluta necessità per assicurare l'utilizzazione del latte che, per eventi imprevedibili, non fosse possibile destinare all'esportazione oppure eccedesse il locale fabbisogno in base al contingentamento, in deroga al divieto di cui al precedente comma:

nelle provincie di Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Modena e Mantova (per la destra Po), i rispettivi Prefetti possono autorizzare con proprio provvedimento la produzione del formaggio grana;

nella Valle d'Aosta, la competente autorità può autorizzare la produzione del formaggio fontina.

E' altresì vietata la produzione dei formaggi asiago, montasio, uso monte e vezzena, fatta eccezione per le zone montane delle provincie di Bolzano, Trento, Verona, Vicenza, Treviso e Belluno.

Art. 2.

La produzione dei formaggi grana e fontina, ove consentita ai sensi del secondo comma dell'art. 1, e dei formaggi asiago, montasio, uso monte e vezzena, nelle zone montane di cui all'ultimo comma dello stesso art. 1, deve essere denunciata mensilmente dalle aziende produttrici alla Sezione provinciale dell'alimentazione competente per territorio.

Art. 3.

Al fine di incrementare la produzione del burro, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino al 31 marzo 1947, il tenore in grasso per i seguenti tipi di formaggi deve essere contenuto nei limiti a fianco di ciascuno indicati:

crescenza dal 38 al 40 per cento;
gorgonzola dal 38 al 40 per cento;
formaggi a pasta filata stagionati dal 34 al 36 per cento;
formaggi a pasta filata freschi: tipo dal 24 al 26 per cento e tipo dal 34 al 36 per cento;
formaggi molli: tipo dal 25 al 26 per cento e tipo dal 38 al 40 per cento;
formaggi fusi dal 24 al 26 per cento.

I formaggi con tenore in grasso dal 24 al 26 per cento debbono essere immessi in commercio con involucro sul quale, oltre il nome della ditta produttrice e le altre indicazioni prescritte, deve risultare, stampigliata a fitta ripetizione con intervalli comunque non superiori a cm. 2 in senso orizzontale e verticale l'indicazione del suddetto tenore in grasso (dal 24 al 26 per cento).

Art. 4.

E' consentita fino allo smaltimento, e comunque non oltre il 31 gennaio 1947, la vendita dei formaggi indicati al precedente art. 3, e prodotti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto con tenore in grasso diverso da quello stabilito, purchè la vendita stessa abbia luogo a prezzi non superiori a quelli fissati per i formaggi di cui allo stesso art. 3.

Art. 5.

Per le necessità dell'esportazione all'estero può essere autorizzata dall'Alto Commissariato per l'alimentazione, in deroga a quanto stabilito nel precedente art. 3 e nei limiti da fissarsi di concerto tra l'Alto Commissariato stesso ed il Ministero del commercio con l'estero, la produzione di formaggi con diverso contenuto in grasso.

Art. 6.

L'Alto Commissariato per l'alimentazione, sentita la Commissione centrale di cui al successivo art. 9, determina i contingenti di latte alimentare necessari ai centri di consumo, dispone i relativi abbinamenti tra le provincie di produzione e quelle deficitarie, regola azione di controllo sulla produzione del latte e dei derivati e detta disposizioni per la determinazione degli impegni che le ditte debbono assumere a norma del decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 342.

L'Associazione italiana lattiero-casearia, sulla base e nei limiti delle disposizioni dell'Alto Commissariato per l'alimentazione ed ove non vi proceda direttamente l'Alto Commissariato medesimo, è incaricata:

a) di accertare, in via preventiva, presso ciascuna azienda trasformatrice di latte vaccino o bufalino, la quantità di burro da tenere a disposizione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, sulla base delle norme stabilite al 2° e 3° comma dell'art. 5 del decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 342;

b) di determinare e ricevere in nome e per conto dell'Alto Commissariato per l'alimentazione dalle aziende che accettino l'accertamento di cui ai predetti comma dell'art. 5 del decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 342, gli impegni prescritti nei quali, in aggiunta alle altre indicazioni, deve essere dichiarato il quantitativo massimo del latte da lavorare nel periodo di un anno, il numero delle vacche dalla cui produzione l'azienda si rifornisce, le caratteristiche e la qualità del burro da tenere a disposizione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione: i predetti impegni si intendono ratificati dall'Alto Commissariato, salvo che nel termine di 40 giorni dall'assunzione dell'im-

pegno non sia notificato alle aziende stesse un espresso diniego di ratifica;

c) di curare che le cauzioni o fideiussioni previste dall'art. 5 del decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 342, sia per le aziende che accettino l'accertamento dell'Associazione sia per quelle nei confronti delle quali abbia luogo l'accertamento d'ufficio da parte delle Commissioni, vengano rispettivamente versate o prestate presso istituti bancari di diritto o di interesse pubblico e vincolate a favore dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, ritirando e trattenendo, per conto dello stesso Alto Commissariato, i relativi titoli;

d) di controllare la regolarità del versamento, da parte delle aziende che lavorano il latte per uso industriale, della quota di cui al successivo art. 8;

e) di provvedere al controllo della produzione del burro per l'osservanza delle norme di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 342, alla organizzazione dei servizi di raccolta, convogliamento e conservazione del prodotto, in appositi centri di raccolta a disposizione dello stesso Alto Commissariato per l'alimentazione, nonchè al controllo della esecuzione dei piani di abbinamento per il rifornimento del latte alimentare.

L'Associazione italiana lattiero-casearia, nell'assolvimento dei suoi compiti nelle diverse provincie, si avvarrà dell'assistenza delle Commissioni provinciali lattiero-casearie di cui al successivo art. 9, alle quali compete l'accertamento d'ufficio per le aziende che non accettino l'accertamento compiuto dall'Associazione.

Art. 7.

A termine dell'art. 2, comma 3°, del decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 342, gli acquirenti di latte debbono presentare copia dei contratti di compravendita del latte o, in difetto, fare per iscritto le comunicazioni previste al 4° comma dello stesso articolo, oltre che alla Sezione provinciale dell'alimentazione, anche all'Associazione italiana lattiero-casearia.

Art. 8.

La quota di prezzo di cui all'art. 6, ultimo comma, del decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 342, viene fissata in L. 6 al litro. Tale quota deve essere versata quindicinalmente dalle aziende trasformatrici del latte, per i quantitativi di latte comunque lavorato, ad eccezione di quello ridotto, destinato al consumo diretto della popolazione attraverso reintegrazione, all'Associazione italiana lattiero-casearia, per la gestione di apposito fondo sotto la vigilanza ed il controllo dell'Alto Commissariato per l'alimentazione ed in conformità alle disposizioni dallo stesso emanate.

Art. 9.

Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 342, sono istituite:

a) una Commissione centrale, presso l'Alto Commissariato per l'alimentazione, composta dai rappresentanti dei seguenti organi:

due dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, di cui uno con funzione di presidente;
due del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
uno del Ministero dell'industria e commercio;
uno del Ministero del tesoro;
uno dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (Unsea);
uno della Confederazione degli agricoltori (Confida);
uno della Confederazione nazionale coltivatori diretti;
uno della Confederazione nazionale dell'industria italiana;
uno della Confederazione nazionale dei commercianti;
uno della Confederazione nazionale lavoratori della terra;
uno della Confederazione generale italiana del lavoro;
uno dell'Associazione italiana lattiero-casearia;
uno dell'Associazione grossisti e stagionatori formaggi;
uno della Lega nazionale delle cooperative;
uno della Confederazione cooperativa italiana;
uno dell'Unione libere cooperative;
uno dell'Ente Italiano Cooperative Approvvigionamenti (E.I.C.A.);
uno del Consorzio volontario « grana tipico »;
tre tecnici di cui uno da nominarsi dall'Alto commissariato per l'alimentazione, uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e uno dal Ministero dell'industria e commercio.

Fungerà da segretario un funzionario dell'Alto Commissariato per l'alimentazione.

b) Commissioni provinciali lattiero-casearie, presso le Sezioni provinciali dell'alimentazione, composte da un rappresentante per ciascuno dei seguenti organi:

Sezione provinciale dell'alimentazione, con funzioni di presidente;
Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
Ufficio Provinciale dell'Industria e del Commercio (U.P.I.C.);
Camera di commercio, agricoltura e industria;
Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura (Upsea);
Associazione provinciale degli agricoltori;
Associazione provinciale degli industriali;
Associazione provinciale dei commercianti;
Federazione provinciale coltivatori diretti;
Camera del lavoro provinciale;
Associazione italiana lattiero-casearia;
Associazione grossisti e stagionatori formaggi;
un rappresentante delle Associazioni nazionali cooperativistiche.

Art. 10.

Le Commissioni centrali e provinciali lattiero-casearie di cui al precedente articolo, potranno funzionare anche a mezzo di apposite giunte esecutive da costituirsi nel proprio seno.

Art. 11.

Le infrazioni alle disposizioni di cui al presente decreto sono punite a norma del decreto legislativo 5 ottobre 1946, n. 193, e del regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni.

Art. 12.

Il presente decreto entrerà in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1946

(4119) *L'Alto Commissario ad interim*: ALDISIO

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 3 dicembre 1946.

Norme per l'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 356, relativo all'approvvigionamento dei grassi suini.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Vista la legge 24 aprile 1941, n. 385;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 477;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 356, relativo all'approvvigionamento dei grassi suini;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare le norme di cui all'art. 9 del citato decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 356, e di disporre il vincolo sulle giacenze dei grassi suini, estendendo, nel contempo, il conferimento, a carico dei macellatori di suini a carattere familiare, all'intera campagna di macellazione 1946-47;

Decreta:

Art. 1.

I conferimenti disposti ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 356, debbono essere effettuati indistintamente da tutti coloro che abbiano macellato o macellino suini per il consumo a carattere familiare, durante l'intera campagna di macellazione 1946-47.

I prefetti emaneranno le norme necessarie per assicurare i conferimenti di cui al precedente comma, con particolare riguardo alle macellazioni già effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto, determinando la data di inizio della campagna di macellazione 1946-47, che comunque non potrà essere anteriore al 1° settembre 1946.

Art. 2.

Tutti i grassi suini detenuti alla mezzanotte del giorno di entrata in vigore del presente decreto, da aziende industriali o commerciali produttrici di grassi suini, oppure da depositari o grossisti dovunque giacenti, trasportati o repertati, sono vincolati a disposizione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Le predette aziende o i depositari o grossisti sono obbligati a denunciare per iscritto i quantitativi di grassi suini vincolati a norma del precedente comma, agli Uffici provinciali statistico-economici dell'agricoltura (Upsea), entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; i predetti Uffici daranno comunicazione, nei successivi quindici giorni, delle denuncie ricevute, all'Alto Commissariato per l'alimentazione ed all'Ufficio nazionale statistico-economico dell'agricoltura (Unsea).

Le denuncie di cui al precedente comma, possono essere fatte a mezzo raccomandata oppure mediante consegna diretta, con l'obbligo, in questo ultimo caso, di presentare un secondo esemplare della denuncia stessa, sul quale l'Ufficio ricevente, apporrà la dichiarazione di ricevuta, con l'indicazione della data e del numero d'ordine.

Art. 3.

Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 356, è stabilita la seguente procedura:

le aziende commerciali e industriali interessate, almeno un giorno prima della macellazione, di volta in volta per ogni suino o gruppo di suini da macellare, debbono presentare domanda alla Sezione provinciale dell'alimentazione (Sepral) in duplice esemplare, indicando il numero, il peso e la razza dei suini da macellare;

la Sepral dà un numero d'ordine alle domande ricevute e contemporaneamente rimette il secondo esemplare agli Upsea, facendo apporre dichiarazione di ricevuta sul primo esemplare o sul foglio a parte con l'indicazione della data e dell'ora di ricezione;

in relazione alle domande ricevute, la Sepral rilascia le autorizzazioni, rimettendone copia contemporaneamente agli Upsea, col riferimento al numero dato alla domanda relativa e facendosi rilasciare dichiarazione di ricevuta con l'indicazione della data e dell'ora di ricezione;

alla predetta copia di autorizzazione deve essere unito il titolo della cauzione o fideiussione, che la Sepral avrà cura di far versare o prestare presso istituti bancari di diritto o di interesse pubblico e vincolare a favore dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

gli Upsea detengono i titoli delle cauzioni o fideiussioni per conto dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

la quantità di grassi da lasciare a disposizione delle aziende interessate per uso industriale, ad esclusione del lardo di mezzena, viene accertata, in conformità delle disposizioni dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, dagli Upsea sulla base dei quantitativi di grassi ricavabili in relazione al peso ed alla razza dei suini.

Art. 4.

Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 356, sulla base e nei limiti delle disposizioni dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, e dove non vi proceda direttamente l'Alto Commissariato medesimo, l'Unsea è incaricato di:

a) accertare, in via preventiva, presso ciascuna azienda che intenda ottenere nei propri confronti l'applicazione del citato art. 5 in luogo dell'art. 4, la quantità di grassi da tenere a disposizione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, comprese le giacenze di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) determinare e ricevere, in nome e per conto dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, dalle aziende che accettino l'accertamento di cui al precedente punto gli impegni prescritti nei quali, in aggiunta alle altre indicazioni, deve essere dichiarato il numero massimo dei suini da macellare nella campagna di macellazione 1946-1947 e le caratteristiche del lardo da tenere a disposizione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione; i predetti impegni si intendono ratificati dall'Alto Commissariato, salvo che nel termine di 40 giorni dall'assunzione dell'impegno, non sia notificato alle aziende stesse un espresso diniego di ratifica;

c) curare che le cauzioni o fideiussioni siano versate presso istituti bancari di diritto o d'interesse pubblico e vincolate a favore dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, ritirando e trattenendo, per conto dello stesso Alto Commissariato i relativi titoli;

d) provvedere al controllo della produzione dei grassi suini per l'osservanza delle norme di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 356, ed alla organizzazione di eventuali servizi di raccolta.

L'Unsea opera alla periferia attraverso gli Upsea, che sono assistiti, per la determinazione degli impegni, da apposite commissioni, istituite in conformità alle disposizioni dell'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Art. 5.

Tutte le aziende produttrici di grassi suini sono tenute a registrare, in apposito libro vistato e numerato preventivamente pagina per pagina dagli Upsea, il numero ed il peso vivo dei suini macellati, i grassi ricavati con l'indicazione del quantitativo di lardo di mezzena ottenuto e dei quantitativi messi a disposizione delle aziende interessate per la fabbricazione degli insaccati nonchè i quantitativi di insaccati confezionati. Nel predetto libro debbono pure essere registrati gli estremi dell'impegno assunto o delle autorizzazioni di volta in volta rilasciate dalla Sepral.

I registri debbono essere tenuti presso gli stabilimenti o i laboratori sempre aggiornati a disposizione dei controllori dell'Upsea e degli altri organi di vigilanza.

Art. 6.

Le infrazioni alle disposizioni di cui al presente decreto sono punite a norma del decreto legislativo 5 ottobre 1946, n. 193, e del regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni.

Art. 7.

Il presente decreto andrà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1946

L'Alto Commissario ad interim: ALDISIO

(4118)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Sanguinetti Francesco avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » del 2 luglio 1946, n. 145.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 24-946 decisioni — N. 104-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 15 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal signor Sanguinetti Francesco fu Agostino e di Begnotti Angelina, nato a Campobasso il 14 novembre 1906 e residente in Roma, via Carlo Mirabello n. 17, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1946, n. 145.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

che peraltro non risulta che il Sanguinetti sia stato, in effetto, assunto come confidente dell'O.V.R.A.

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto ed applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso presentato da Sanguinetti Francesco e dispone la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 luglio 1946, n. 145.

Roma, addì 15 novembre 1946

La Commissione

T. CATALDI A. SCIAUDONE F. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(3848)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ghedi a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 7 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ghedi (Brescia), di un mutuo di L. 950.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3950)

Autorizzazione al comune di Chitignano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 21 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Chitignano (Arezzo), di un mutuo di L. 430.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3957)

Autorizzazione al comune di Casteltermini a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 24 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Casteltermini (Agrigento), di un mutuo di L. 750.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3958)

Autorizzazione al comune di Bivona a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 21 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bivona (Agrigento), di un mutuo di L. 470.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3959)

Autorizzazione al comune di Bitetto a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 21 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bitetto (Bari), di un mutuo di L. 460.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3960)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bitonto a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 7 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bitonto (Bari), di un mutuo di L. 2.920.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3961)

Autorizzazione al comune di Calenzano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 20 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Calenzano (Firenze), di un mutuo di L. 1.160.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3962)

Autorizzazione al comune di Borgo San Lorenzo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 24 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo (Firenze), di un mutuo di L. 3.120.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3963)

Autorizzazione al comune di Salerno a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Salerno è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 3165 del 26 luglio 1946; importo del mutuo: L. 13.000.000.

(4065)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Con decreto Ministeriale del 28 novembre 1946, il dott. Servadio Cesare fu Giuseppe, residente a Genova, è stato reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

(4059)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Autovetture derequisite appartenenti a proprietari sconosciuti.

Elenco di automezzi derequisiti dalle Autorità Alleate, giacenti presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e trasporti in concessione di Roma (via Gaeta n. 3) e dei quali non è stato tuttora possibile rintracciare i proprietari

Fiat 1100, telaio n. 229256;
Fiat 1500, telaio n. 038357.

Gli automezzi di cui sopra saranno consegnati *soltanto* ai proprietari od a persone munite di delega notarile dei medesimi, purchè munite di estratto cronologico generale recente vistato dalla prefettura della Provincia in cui erano immatricolati gli automezzi stessi.

(4060)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona di ripopolamento e cattura di Fabriano (Ancona)

Con decreto Ministeriale 23 novembre 1946, la zona di Fabriano (Ancona), della estensione di ettari 1180, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1949-50.

Confini:

chiesa di Santa Maria Maddalena, strada del tiro a segno nuovo; sentiero che circoscrive la casa colonica Spuri e continuando esclude la Villa Andreoli e casa colonica adiacente fino alla strada comunale che porta a Colle Paganello;

strada di Colle Paganello. fino al villaggio;

sentiero che dal villaggio, scende lungo la vallata e va ad incontrare la strada di Attiggio, fino ad Attiggio;

sentiero che passa a monte del villaggio di Attiggio e si riporta al fosso di Attiggio;

fosso di Attiggio, fino al punto in cui incontra la mulattiera, che porta al monte Capretta;

il confine passa fra la quota 700 e la quota 732 e propriamente fra la selletta dei due cocuzzoli, sempre lungo la mulattiera che scendendo verso il fondo valle, arriva al villaggio di Valleremita;

continuazione della medesima mulattiera, fino ad incontrare il fosso di Valleremita;

prosecuzione del fosso di Valleremita, fino alla case Camporegio attualmente Villa Pagliaro;

prosecuzione del fiume Giano, fino alle case Balzetta, escluse le proprietà Sorci e Balducci, seguendo l'andamento del sentiero a monte di esse, che ritorna poi al fiume Giano;

archi di Valmaggiore esclusi, seguendo la campestre che a ferro di cavallo conduce alla colonia Bargagnati escludendola e ritorna al fiume Giano;

fiume Giano fino al molino Tisi Luigi;

la linea di confine poi prosegue lungo la strada nazionale, fino al punto di partenza chiesa di Santa Maria Maddalena.

Il Comitato provinciale della caccia di Ancona provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

(4017)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 4 dicembre 1946 - N. 248

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S U America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	83 —
Id. 3,50 % 1902	82,90
Id. 3 % lordo	69,30
Id. 5 % 1935	90,025
Redimibile 3,50 % 1934	79 —
Id 5 % 1936	89,90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	96,95
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	97,95
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,65
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,10
Id. 5 % quinq 1950 (3ª serie)	97,275
Id. 5 % quinq 1950 (4ª serie)	98,575
Id. 5 % convertiti 1951	96,85

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*)

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rend. 5 % (1935)	146438	Toti Feliceantonio fu Tommaso	280 —
Id.	146439	Toti Giovanni fu Tommaso	330 —
Id.	146440	Toti Tommaso fu Tommaso	285 —
Red. 3,50 % (1934)	377563	Imperato Eugenia di Alessandro, moglie di Piscitelli Angelo fu Leonardo, dom. a Napoli, vincolo dotale	420 —
Cons. 3,50 % (1906)	2869 (Solo nuda proprietà)	Ferrari Pietro e Mario di Antonio, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Livorno, e nascituri di Costanza Conti fu Arturo moglie di Ferrari Antonio, dom. in Livorno con usufrutto a Conti Costanza fu Arturo moglie di Ferrari Antonio	5.110 —
Id.	172497	Maggi Giuseppe fu Luigi, dom. a Roccafederighi fraz. del comune di Roccastrada (Grosseto)	52,50
Id.	175998	Come sopra	7 —
Red. 3,50 % (1934)	352006	Ferro Lydia di Vincenzo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Sestri Ponente (Genova)	259 —
Id.	186596	Pelosi Corradino di Giuseppe Antonio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Castelluccio Inferiore (Potenza).	17,50
Cons. 3,50 % (1906)	229590	Borgia Riccardo fu Ernesto, vincolato	59,50
Rend. 5 %	179538	Convitto nazionale « Paolo Diacono », in Cividale (Udine)	500 —
Cons. 3,50 % (1906)	660972	Convitto nazionale di Cividale per la Cassa indennità servi del Convitto stesso	70 —
Id.	660973	Come sopra	70 —
Id.	804332	Convitto nazionale di Cividale (Udine), per la Cassa del Convitto stesso	70 —
Rend. 5 % (1935)	174046	Gnata Umberto Dante fu Emilio, minore sotto la patria potestà della madre Mor Evelina di Lorenzo ved. Gnata	305 —
Id.	174047	Gnata Emilio Quirino fu Emilio, ecc., come sopra	305 —
Cons. 3,50 % (1906)	643997	D'Antrassi Giovanni Battista di Luigi, vincolato d'ipoteca	14 —
Id.	715862	Carozzi Guido fu Agostino, interdicendo sotto la curatela temporanea della moglie Castelli Eva fu Temistocle, dom. a Milano	1.680 —
Id.	678358	Come sopra	4.900 —
Id.	603982	Carozzi Guido di Agostino, dom. a Milano	1.974 —
Rend. mista 3,50 % (1906)	487	Vietri Elvira fu Gaetano	3,50
Id.	796	Come sopra	3,50
Id.	968	Come sopra	3,50
Id.	1277	Come sopra	17,50
Id.	2043	Come sopra	17,50
Id.	2452	Come sopra	17,50
Id.	3619	Come sopra	35 —
Id.	5688	Come sopra	35 —
Id.	6698	Come sopra	35 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rend. mista 3,50 % (1906)	1802	Vietri Elvira fu Gaetano	140 —
Id.	1803	Come sopra	140 —
Id.	3105	Come sopra	140 —
Id.	3106	Come sopra	140 —
Id.	3840	Come sopra	140 —
Id.	3841	Come sopra	140 —
Cons. 3,50 % (1906)	639518	Pozzuoli Adelaide fu Vincenzo, moglie di Sgambati Luigi, dom. ad Aldignano (Caserta), ipotecata	150,50
Rend. 5 %	179735	Motta Angelo fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Monfrinotti Angelina fu Eugenio ved. Motta, dom. a Castano Primo (Milano), con usufrutto a Monfrinotti Angelina fu Eugenio ved. Motta	310 —
Id.	179741	Come sopra	180 —
Cons. 3,50 % (1906)	584379 (Solo nuda proprietà)	Donegani Maria fu Adolfo, minore emancipata sotto la curatela di Notarbartolo Luigi di Pietro, dom. a La Spezia (Genova), con usufrutto a Giustiniani Despina fu Francesco ved. di Donegani Adolfo, vincolata	661,50
Id.	584380	Come sopra	539 —
Id.	862775	Confraternita di misericordia, in Montecatini Valdinievole (Pistoia)	472,50
Prest. Red. 3,50 %	524763 (Solo per l'usufrutto)	Iucci Tommaso fu Giuseppe, dom. a Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone), con usufrutto a Grottola Domenico fu Pasquale	1.575 —
Comuni di Sicilia	10420	Miliotì Giacomo di Giuseppe, dom. in Messina	76,98
Prest. Red. 3,50 % (1934)	246429	Fondazione III Divisione di cavalleria Lombardia, sede di Milano	1.148 —
Id.	398484	Come sopra	28 —
Id.	400211	Come sopra	378 —
Id.	407595	Fondazione III Divisione di cavalleria, in Milano.	325,50
Id.	481778	Fondazione Filippini in Milano	70 —
Id.	226719	Fondazione tenente colonnello Giovanni Paolo Malfatti a favore dei reggimenti Piemonte reale cavalleria, Cavalleggeri Aosta e Genova cavalleria	1.995 —
Id.	397664	Fondazione tenente colonnello Giacomo Paolo Malfatti per il reggimento Savoia cavalleria sedente in Milano	833 —
Id.	350952 (Solo per l'usufrutto)	Botti Silvana fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre De Luca Maria fu Mariano ved. Botti Luigi, dom. a Rocca di Papa (Roma), con usufrutto a questa ultima.	297,50
Rend. 5 %	134124	Miraglia Ugo di Luigi, dom. a Napoli	250 —
Id.	71627	Congregazione di Carità di Monticiano (Siena)	5.535 —
Id.	71628	Come sopra	5.535 —
Id.	71629	Come sopra	990 —
Id.	71630	Come sopra	415 —
Id.	71631	Asilo infantile di Monticiano, amministrato dalla locale Congregazione di carità	165 —
Id.	198755	Asilo infantile Margherita di Savoia di Monticiano amministrato dal locale E.C.A.	100 —
Prest. Red. 3,50 %	376255 (Solo nuda proprietà)	Bixio Elisabetta fu Enrico moglie di Loleo Bartolomeo, dom. a Genova, con usufrutto a Bixio Corinna fu Enrico	966 —
Rend. 5 %	112019	Chiani Cesare fu Eutizio, dom. a Velletri (Roma), vincolato	135 —
Id.	112015	Francioli Argelindo fu Pietro, dom. a Velletri, vincolato	65 —
Id.	112008	Chiadroni Francesco fu Giovanni, dom. a Velletri, vincolato.	60 —
Id.	112020	Banaco Antonino di Pietro, dom. a Velletri, vincolato	130 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rend. 5 %	136126	Almaviva Antonio fu Giuseppe, dom. a Velletri, vincolato	20 —
Id.	4902	Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento al lavoro di Avellino	30 —
Prest. Red. 3,50 %	237538	Chiani Cesare fu Eutizio, dom. a Nisida (Napoli), vincolato	7 —
Rend. 5 %	4003	Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento al lavoro di Avellino	325 —
Id.	43381	Cassa scolastica della Scuola complementare « Principe di Napoli », in Avellino	500 —
Cons. 3,50 % (1906)	699944	Culiolo Ernani fu Luca, dom. a Livorno	140 —
Id.	730480	Come sopra	35 —
Id.	730481	Come sopra	70 —
Prest. Red. 3,50 % (1934)	25531	Gamucci Agnese di Arrigo, moglie di Boschi Antonio, dom. a La Spezia	609 —
Id.	133969 (Solo nuda proprietà)	Rossi Santina di Cornelio, moglie di Rolla Osvaldo di Alfredo, dom. a Milano, con usufrutto congiuntamente ai coniugi Rossi Cornelio fu Santino e Brianzoli Margherita fu Giuseppe	161 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

(3828) Roma, addì 11 novembre 1946 *Il direttore generale*: CONTI

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a 65 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera di gruppo C dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 16 giugno 1940, n. 721, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, recante norme per l'assunzione dei reduci ai pubblici impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a 65 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera di gruppo C, dell'Amministrazione civile dell'interno.

Salvo quanto è disposto dall'art. 3 del presente decreto, il concorso si svolgerà per titoli.

Art. 2.

Al concorso sono ammessi:

a) coloro che, nel periodo compreso fra la pubblicazione del bando e l'espletamento delle prove di esame di ciascuno dei concorsi indetti con decreti Ministeriali 30 gennaio 1943 (pubblicato il 16 febbraio 1943 espletato il 5 marzo 1946) e 1° gennaio 1946 (pubblicato il 2 gennaio 1946 in corso di espletamento), si siano trovati sotto le armi;

b) coloro che, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi di cui alla lettera *a)* o raggiungere le sedi di esami;

c) i combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

d) i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione;

e) i partigiani combattenti;

f) i reduci dalla prigionia o deportazione.

Art. 3.

Coloro che, nei precedenti concorsi per la nomina ad alunno d'ordine in prova, abbiano ottenuto l'ammissione alle prove orali e non abbiano potuto sostenerle perchè sotto le armi o perchè impossibilitati a raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra o perchè rientrano in taluna delle categorie di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del presente art. 2, saranno sottoposti nel corso delle operazioni del presente concorso alla prova orale.

I candidati di cui al presente articolo potranno conseguire la nomina con la decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla stessa data in cui sarebbe stata conferita in base ai concorsi originari nei quali essi superarono le prove scritte e saranno collocati nel ruolo ai posti che loro competono, in relazione alla votazione riportata, intercalandosi in base a tale votazione con i nominativi per effetto dei concorsi medesimi aventi la stessa decorrenza di nomina, sempre che siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori dei rispettivi concorsi.

Art. 4.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di licenza di scuola media inferiore o altro titolo di studio equipollente a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alle prefetture delle rispettive provincie entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'ufficio anzidetto le domande nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le prefetture, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 6.

Salvo quanto è stabilito negli altri articoli del presente bando, i candidati di cui all'art. 2 dovranno produrre, a corredo delle domande, i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°, salvo, in quanto applicabili, le disposizioni circa l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi.

Per quei candidati che rientrano nelle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2, il limite massimo di età è regolato dalle norme vigenti all'epoca del concorso originario, con l'avvertenza che alla data di pubblicazione del concorso indetto con decreto Ministeriale 30 gennaio 1943, tale limite era di anni 30.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato. Tale condizione non è neppure richiesta per i dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni statali che abbiano compiuto cinque anni di lodevole servizio, tranne che per i candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo;

5) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15;

7) copia, su carta da bollo, dello stato di servizio militare o del foglio di congedo illimitato, o certificato, su carta da bollo, di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare, inoltre, il certificato, mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità;

8) i documenti, su carta da bollo, comprovanti il possesso di una delle qualifiche indicate nell'art. 2 del presente bando.

A tal uopo, dovranno essere osservate le seguenti norme:

a) coloro che si trovino nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) del suindicato art. 2 dovranno dimostrare la sussistenza di tali condizioni in base ai seguenti documenti.

Per i militari sarà sufficiente lo stato di servizio o il foglio matricolare, a seconda che si tratti di ufficiali o militari di truppa.

I non militari, salvo che non rientrino in altre categorie previste dall'art. 2 del presente bando, dovranno invece, comprovare di essersi trovati nella impossibilità di partecipare ai concorsi originari.

I predetti candidati dovranno, inoltre, comprovare che, alla data del bando del concorso originario, possedevano tutti i requisiti necessari per parteciparvi e che alla data del presente bando possiedono tuttora, all'infuori del limite di età, i medesimi requisiti;

b) per i combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione saranno sufficienti i documenti all'uopo previsti dal n. 7) del presente bando;

c) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenenti il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche. Ove tale riconoscimento non sia stato ancora effettuato, essi potranno essere ammessi al concorso con riserva, con riferimento al successivo riconoscimento, sempre che comprovino nei termini di cui al presente bando, l'avvenuta presentazione della domanda intesa ad ottenerlo. I candidati in tale modo ammessi al concorso non potranno conseguire la nomina se prima non ottengano il riconoscimento suindicato e si intenderanno esclusi dal concorso medesimo ove essa venga negato;

d) la qualifica di ex prigioniero dovrà essere comprovata in base ai prescritti documenti militari. I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità;

e) la qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della provincia alla quale l'interessato appartiene:

9) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

10) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai competenti superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo in una pubblica amministrazione.

Analogamente dovrà essere comprovato il lodevole servizio quinquennale per i candidati dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali.

Dovranno, inoltre essere prodotti tutti gli altri documenti che, in aggiunta ai precedenti, potranno costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito dei candidati ammessi al concorso.

A tale proposito:

a) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni dovranno essere comprovati mediante rapporti informativi sulla durata e la natura dei servizi medesimi nonchè sulla condotta, capacità, diligenza ed idoneità degli aspiranti;

b) coloro che abbiano conseguito il titolo di studio occorrente per l'ammissione con votazione superiore alla minima, dovranno fornire la prova di tale maggiore votazione, mediante appositi certificati delle competenti autorità scolastiche.

Gli aspiranti di cui all'art. 3, ove non l'abbiano già fatto, dovranno comprovare, nei modi di cui al n. 8) lettera *a*) del presente articolo, di non aver potuto sostenere le prove di

esami orali nei rispettivi concorsi, perchè sotto le armi o perchè non hanno potuto raggiungere la sede, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra o perchè si trovano nelle condizioni di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) o *f*) del precedente art. 2.

Gli aspiranti che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo debitamente legalizzato.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 6 debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando, sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7), 8), 9) e 10) dell'art. 6, nonchè gli altri documenti valutabili per la formazione della graduatoria di merito.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6) e 7) del precedente art. 6, un certificato rilasciato su carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati, che dimostrino di essere chiamati alle armi e quelli che risiedano in territorio non metropolitano, potranno presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 5, salvo a produrre i prescritti documenti almeno entro trenta giorni dalla scadenza di detto termine.

I candidati, che a norma dell'art. 3 saranno ammessi alla prova orale, avranno facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è stabilito per i candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 5. Anche i documenti, salvo quanto è stabilito negli ultimi due commi dell'art. 7 del presente bando, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammette riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 10.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina ad alunno d'ordine in prova della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione civile dell'interno, senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 11.

Non saranno ammessi al presente concorso coloro che parteciparono ai concorsi originari per lo stesso ruolo senza riportarvi l'idoneità.

Art. 12.

Coloro che parteciperanno al presente concorso senza riportarvi l'idoneità, non possono essere ammessi a successivi concorsi riservati per il medesimo ruolo.

Art. 13.

La Commissione giudicatrice da nominarsi ai sensi dell'art. 11 del regolamento approvato con il regio decreto 4 aprile 1938, n. 417, determinerà i criteri di valutazione dei titoli e formerà la graduatoria degli idonei.

Detta Commissione sottoporrà, altresì, alla prova orale i candidati di cui all'art. 3 del presente decreto ed assegnerà ad essi la relativa votazione per gli effetti indicati nell'articolo medesimo.

Art. 14.

Salvo quanto è stabilito dall'art. 3 del presente decreto, la graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modifiche.

A parità di requisiti, la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 15.

Salvo i provvedimenti da adottarsi ai sensi dell'art. 3 del presente bando per i candidati che si trovino nelle condizioni in esso previste, la graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero. I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 16.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni d'ordine in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* nell'Amministrazione civile dell'interno. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 17.

Il prefetto, direttore generale degli Affari generali e del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° luglio 1946

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1946
Registro Interno n. 8, foglio n. 164. — VILLA

(4097)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli a 40 posti di inserviente in prova nell'Amministrazione civile dell'interno, riservato ai reduci

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 16 giugno 1940, n. 721, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, recante norme per l'assunzione dei reduci ai pubblici impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 40 posti di inserviente in prova nell'Amministrazione civile dell'interno.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Al concorso sono ammessi:

a) coloro che, nel periodo compreso tra la pubblicazione del bando ed il termine per la presentazione delle domande di ammissione a ciascuno dei concorsi indetti con decreti Ministeriali 30 gennaio 1943 (dal 16 febbraio 1943 al 17 maggio

1943) e 1° gennaio 1946 (dal 12 febbraio 1946 al 13 maggio 1946), si siano trovati sotto le armi o che per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai predetti concorsi;

b) i combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione;

d) i partigiani combattenti;

e) i reduci dalla prigionia o deportazione.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di licenza delle scuole elementari o copia autenticata del medesimo.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alle prefetture delle rispettive provincie entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'ufficio anzidetto le domande nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le prefetture, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 5.

Salvo quanto è stabilito negli altri articoli del presente bando, i candidati di cui all'art. 2 dovranno produrre, a corredo delle domande, i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto; abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°, salvo, in quanto applicabili, le disposizioni circa l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi.

Per quei candidati che rientrino nelle condizioni di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2, il limite massimo di età è regolato dalle norme vigenti all'epoca del concorso originale, con l'avvertenza che alla data di pubblicazione del concorso indetto con decreto Ministeriale 30 gennaio 1943 tale limite era di anni 30.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato. Tale condizione non è neppure richiesta per i dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni statali, che abbiano compiuto cinque anni di lodevole servizio, tranne che i candidati di cui alla lettera *a*) dell'art. 2;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo;

5) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da un medico provinciale e da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15;

7) copia, su carta da bollo, dello stato di servizio militare o del foglio di congedo illimitato, o certificato, su carta da bollo, di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare, inoltre, il certificato, mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità;

8) i documenti, su carta da bollo, comprovanti il possesso di una delle qualifiche indicate nell'art. 2 del presente bando.

A tal uopo, dovranno essere osservate le seguenti norme:

a) coloro che si trovino nelle condizioni previste dalla lettera *a*) del suindicato art. 2 dovranno dimostrare la sussistenza di tali condizioni in base ai seguenti documenti.

Per i militari sarà sufficiente lo stato di servizio o il foglio matricolare, a seconda che si tratti di ufficiali o militari di truppa.

I non militari, salvo che non rientrino in altre categorie previste dall'art. 2 del presente bando, dovranno, invece, comprovare di essersi trovati nella impossibilità di partecipare ai concorsi originari.

I predetti candidati dovranno, inoltre, comprovare che, alla data del bando del concorso originario, possedevano tutti i requisiti necessari per parteciparvi e che alla data del presente bando possiedono tuttora, all'infuori del limite di età, i medesimi requisiti;

b) per i combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione saranno sufficienti i documenti all'uopo previsti dal n. 7) del presente articolo;

c) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenenti il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche. Ove tale riconoscimento non sia stato ancora effettuato, essi potranno essere ammessi al concorso con riserva, con riferimento al successivo riconoscimento, sempre che comprovino, nei termini di cui al presente bando, l'avvenuta presentazione della domanda intesa ad ottenerlo. I candidati in tale modo ammessi al concorso non potranno conseguire la nomina se prima non ottengano il riconoscimento suindicato e s'intenderanno esclusi dal concorso medesimo ove esso venga negato;

d) la qualifica di ex prigioniero dovrà essere comprovata in base ai prescritti documenti militari. I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità;

e) la qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della provincia alla quale l'interessato appartiene;

9) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

10) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai competenti superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo in una pubblica Amministrazione.

Analogamente dovrà essere comprovato il lodevole servizio quinquennale per i candidati dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali.

Dovranno, inoltre, essere prodotti tutti gli altri documenti che, in aggiunta ai precedenti, potranno costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito dei candidati ammessi al concorso.

A tale proposito:

a) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni dovranno essere comprovati mediante rapporti informativi sulla durata, la natura dei servizi medesimi, nonchè sulla condotta, capacità, diligenza ed idoneità degli aspiranti;

b) coloro che abbiano conseguito il titolo di studio occorrente per l'ammissione con votazione superiore alla minima dovranno fornire la prova di tale maggiore votazione mediante appositi certificati delle competenti autorità scolastiche.

Gli aspiranti che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia, su carta da bollo, debitamente legalizzato.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 5 debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I documenti, certificati e attestati indicati nel presente bando, sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7), 8), 9) e 10) dell'art. 5, nonchè gli altri documenti valutabili per la formazione della graduatoria di merito.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6) e 7) del precedente art. 5, un certificato rilasciato su carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che dimostrino di essere chiamati alle armi e quelli che risiedano in territorio non metropolitano, potranno presentare la sola domanda, nel termine di cui all'art. 4, salvo a produrre i prescritti documenti almeno entro trenta giorni dalla scadenza di detto termine.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è stabilito per i candidati di cui alla lettera a) del precedente art. 2.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 4. Anche i documenti, salvo quanto è stabilito nell'ultimo comma dell'art. 6 del presente bando, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammette riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio originale.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto del Ministro non motivato ed insindacabile.

Art. 9.

Non saranno ammessi al presente concorso coloro che parteciparono ai concorsi originari per subalterno senza riportarvi l'idoneità.

Art. 10.

Coloro che parteciperanno al presente concorso senza riportarvi l'idoneità, non possono essere ammessi a successivi concorsi riservati per subalterno.

Art. 11.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti sarà dato da una Commissione composta: da un viceprefetto in servizio al Ministero (o con funzioni di ispettore generale) presidente, da un funzionario di gruppo *A* e da un funzionario di gruppo *B* di grado 6° o 7°.

Un funzionario di gruppo *A* o *B* disimpegnerà presso la Commissione le funzioni di segretario.

Art. 12.

La Commissione giudicatrice di cui al precedente articolo determinerà i criteri di valutazione dei titoli e formerà la graduatoria degli idonei.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modifiche

A parità di requisiti, la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero. I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno nominati inservienti in prova nell'Amministrazione civile dell'interno. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 16.

Il prefetto, direttore generale degli Affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° luglio 1946

p. *Il Ministro*: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1946
Registro Interno n. 8, *foglio n.* 165. — VILLA

(4098)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.